

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 luglio 2014, n. T00235

Approvazione dei criteri, procedure e modalita' per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012.

OGGETTO: *Approvazione dei criteri, procedure e modalita' per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012.*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTE la D.G.R. Lazio n. 53 del 22 marzo 2013 e la D.G.R. Lazio n. 148 del 12 giugno 2013 concernenti la modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 51 del 4 febbraio 2014 con la quale viene conferita la funzione di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all'Ing. Bruno Placidi;

VISTA la L.R. del 11 aprile 1985, n. 37 istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare, l'art. 12 che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in materia di previsione, prevenzione e soccorso;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 550 del 5 dicembre 2012 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza per i Comuni interessati dagli eventi metereologici dell'11, 12 e 13 novembre 2012;

VISTO l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)*";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 4 del 15 febbraio 2013 con la quale viene integrata la lista dei comuni interessati dallo stato di calamita' naturale indicati nella DGR Lazio n. 550/12;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00268 del 25 settembre 2013 con il quale si nomina Soggetto Attuatore il Presidente della Provincia di Viterbo Marcello Meroi;

VISTA la nota prot. n. 86781 del 20 dicembre 2013 trasmessa dal Soggetto Attuatore al Commissario Delegato nella quale si propone una proposta di ripartizione delle somme per far fronte all'emergenza di cui all'oggetto;

VISTA la successiva note prot. 23645 del 30 aprile 2014 trasmessa dal Soggetto Attuatore al Commissario Delegato;

PRESO ATTO che a seguito della nota prot. 23645 del 30 aprile 2014, inviata dal Soggetto Attuatore al Commissario Delegato, si comunicano che i Comuni interessati da danni ai privati sono: *Acquapendente, Montalto di Castro e Orte*;

RITENUTO di dover recepire la ripartizione indicata dal Soggetto Attuatore con nota n. 86781 del 20 dicembre 2013 e trasmessa al Commissario Delegato;

VISTO l'allegato A denominato "*Criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012*";

RITENUTO pertanto necessario approvare i "*Criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012*" di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 2, del DPCM 23 marzo 2013 recita "*...i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74*",

CONSIDERATO il DPCM 23 marzo 2013, in qualità di Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo nelle giornate dell'11, 12 e 13 novembre 2013

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di RECEPIRE la proposta di ripartizione trasmessa dal Soggetto Attuatore con nota prot. 86781 del 20 dicembre 2013;
2. DI APPROVARE i "*Criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012*" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 sempre dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Aree Attività Istituzionali. L'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Allegato A

(l'Allegato è composto da n. 13 pagine)

Criteria, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati e imprese per beni mobili e immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo in data 11, 12 e 13 novembre 2012.

Ambito Applicativo

1. Il presente allegato disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi alle imprese e ai soggetti privati per beni immobili e mobili registrati che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni della Provincia di Viterbo, così come indicati dalla ripartizione del Soggetto Attuatore, nelle giornate dell'11, 12 e 13 Novembre 2012.
2. I contributi ai soggetti privati e alle imprese, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPCM 23 marzo 2013, non potranno essere superiori al 25% del contributo totale assegnato a ciascun Comune come indicata dalla ripartizione del Soggetto Attuatore.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità per la concessione dei contributi

1. I beneficiari dei contributi sono:
 - A) Per i beni immobili:
 - le imprese regolarmente iscritte, con sede legale e/o operativa nei Comuni della Provincia di Viterbo indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore, esercenti alla data delle eccezionali avversità atmosferiche e la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda di contributo.
 - i soggetti privati, persone fisiche proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale di godimento, di beni immobili, danneggiati a seguito degli eventi alluvionali di cui all'oggetto o da eventi conseguenti e connessi ubicati nei Comuni della Provincia di Viterbo indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore.
 - B) Per i beni mobili:
 - le imprese regolarmente iscritte, con sede legale e/o operativa nei Comuni della Provincia di Viterbo indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore, esercenti alla data delle eccezionali avversità atmosferiche e la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda di contributo.
 - i soggetti privati, persone fisiche proprietari di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c., residenti nei Comuni della Provincia di Viterbo indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore;
 - possono essere beneficiari dei contributi anche i soggetti privati, persone fisiche proprietarie di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 815 c.c. non residenti nei Comuni di cui al comma precedente per i cui beni siano ubicati nei territori comunali della Provincia di Viterbo indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore.
2. Sono ammissibili al contributo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione di beni immobili individuati al comma 1 riguardanti strutture, impianti tecnologici a servizio del bene e finiture connesse.
3. I beni immobili per i quali i soggetti privati possono richiedere il contributo sono quelli occupati alla data del verificarsi degli eventi di cui all'oggetto, per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale al momento degli eventi e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari adibite a uso abitativo non ricadenti nei casi di cui al precedente punto a) e relative pertinenze;
 - c) altre unità immobiliari non ricadenti nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), che non siano destinate ad attività produttive.
4. I beni immobili per i quali le imprese possono richiedere il contributo sono quelli ove ha sede l'azienda o le unità operative.
 5. Sono esclusi gli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie in vigore al momento degli eventi atmosferici in oggetto.
 6. Il danno ai beni mobili di cui ai precedenti commi deve essersi verificato nell'ambito territoriale dei Comuni indicati dal Soggetto Attuatore.

Attività in capo ai Comuni

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 - convertito con modificazioni con legge 1 agosto 2012 n. 112, richiamato dall'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, il Commissario Delegato si avvale dei Comuni nei cui ambiti territoriali sono ubicati i beni mobili e immobili che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012 e indicati dal Soggetto Attuatore.
2. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Commissario Delegato, effettuano attività istruttoria diretta a:
 - a) verificare la completezza della documentazione trasmessa dai soggetti privati;
 - b) determinare l'entità del danno ammesso a contributo;
 - c) determinare il contributo ammissibile;
 - d) determinare il contributo concedibile;
 - e) formulare e approvare gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo e delle relative priorità;
 - f) concedere ed erogare i contributi.
3. I Comuni danno ampia divulgazione al decreto e al presente allegato con affissione sul proprio Albo Pretorio e tramite tutti mezzi di comunicazione e informazione a disposizione.

Presentazione delle domande per beni mobili e immobili

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. La domanda deve essere presentata, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente decreto, al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale è ubicato il bene immobile danneggiato ovvero dove era presente il bene mobile danneggiato. Le domande presentate oltre tale termine non possono essere accettate dal Sindaco per alcun modo.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di più proprietari, la domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio, ove esistente, o da altro soggetto all'uopo delegato dai proprietari medesimi.

4. Per i beni in comproprietà la domanda è presentata congiuntamente dagli stessi o da un comproprietario all'uopo delegato da tutti gli altri.
5. Alla domanda per i beni immobili deve essere allegata:
 - a) la perizia giurata di cui all'art. 5 del presente decreto, comprensiva della documentazione ivi prevista;
 - b) la procura speciale, resa dinanzi a notaio o verbale di assemblea condominiale, relativa alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi, ove necessaria;
 - c) copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
6. Alla domanda per i beni mobili registrati deve essere allegata:
 - a) idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11, 12 e 13 Novembre 2012.

Documentazione tecnica per la dimostrazione e la quantificazione del danno beni immobili

1. I soggetti aventi diritto dimostrano e quantificano il danno mediante perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale.
2. La perizia giurata deve contenere:
 - a) la descrizione completa dell'immobile distrutto o danneggiato corredata da planimetrie, elaborati grafici, fotografie e relazione tecnica;
 - b) la descrizione del danno riscontrato;
 - c) il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la riparazione del danno. Per gli interventi già eseguiti e per quelli da realizzare deve essere utilizzato il prezzario regionale Edizione 2012. Le opere sono computate nei limiti qualitativi e quantitativi preesistenti e risultate danneggiate a seguito dell'evento.
3. Nella perizia giurata il tecnico incaricato, sotto la propria personale responsabilità, deve attestare:
 - a) il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012;
 - b) di aver quantificato il danno secondo le disposizioni del presente decreto.

Determinazione del danno ammissibile per beni immobili appartenenti a privati

1. Per le unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero sindacale e per le quali si renda necessaria la demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione o la delocalizzazione, il danno ammissibile è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di euro 800/mq applicato alla superficie totale calpestabile. Nel caso di delocalizzazione viene considerato danno ammissibile il costo di acquisto di una nuova unità immobiliare qualora inferiore al danno ammissibile sopra determinato.
2. Per le unità immobiliari oggetto di interventi di ripristino di opere strutturali o impianti è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di euro 450/mq applicato alla superficie totale calpestabile.
3. Per le unità immobiliari oggetto di interventi di ripristino di finiture è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di euro 200/mq applicato alla superficie totale calpestabile.

Contributo ammissibile e contributo concedibile a soggetti privati per beni immobili

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per la demolizione, ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione dei beni danneggiati.
2. Il contributo ammissibile è pari all'80% del danno così come determinato ai sensi dell'art. 6.
3. Nei casi di riparazione e ripristino il contributo complessivo ammesso nel limite massimo di euro 60.000,00.
4. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione di cui all'art.6 comma 1 il limite di cui al comma precedente è elevato ad euro 200.000,00.
5. Il contributo ammissibile è incrementato del 20% in caso di unità immobiliari sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 Parte II – Titolo I.
6. Il contributo ammissibile come sopra determinato è, altresì, incrementato dell'I.V.A. e delle spese tecniche calcolate sino a un massimo del 10% sull'importo del contributo ammissibile al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali.
7. Il contributo concedibile è determinato sottraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti, una franchigia di euro 2.000,00 e l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative.

Determinazione del danno ammissibile per beni immobili appartenenti a imprese

1. Le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese, i cui immobili dove esercitavano la propria attività al momento dell'evento, erano ubicati nei Comuni indicati nella ripartizione del Soggetto Attuatore e la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda possono chiedere il danno per interventi finalizzati al ripristino o alla ricostruzione di strutture e impianti danneggiati o distrutti, in particolare agli interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'alluvione.

Contributo ammissibile e contributo concedibile a imprese per beni immobili

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per la demolizione, ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione dei beni danneggiati.
2. Il contributo ammissibile è pari al 75% del danno così come determinato ai sensi dell'art. 6.
3. Il contributo complessivamente non potrà superare euro 200.000,00.
4. Il contributo ammissibile come sopra determinato è, altresì, incrementato dell'I.V.A. e delle spese tecniche calcolate sino a un massimo del 10% sull'importo del contributo ammissibile al lordo delle imposte e degli oneri previdenziali.
5. Il contributo concedibile è determinato sottraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti, una franchigia di euro 3.000,00 e l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative.

Priorità per la concessione dei contributi

1. Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento, i Comuni, nei limiti dei finanziamenti autorizzati, stabiliscono la percentuale destinata a interventi a soggetti privati e imprese che non può comunque superare il 25% del finanziamento a loro concesso e, inoltre, predispongono le

graduatorie dei soggetti ammessi in base ai seguenti criteri di priorità distinti per soggetti privati e imprese:

Per i soggetti privati:

- a) Unità immobiliari e relative pertinenze adibite alla data dell'evento alluvionale ad abitazione principale che, in conseguenza dell'evento alluvionale, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
- b) Unità immobiliari e relative pertinenze adibite alla data dell'evento alluvionale ad uso abitativo anche se non a titolo principale che, in conseguenza dell'evento alluvionale, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
- c) Unità immobiliari non ricadenti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) che risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
- d) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. a), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- e) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. b), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- f) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. c), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- g) Unità immobiliari di cui alle precedenti lettere d) e) f) purché abbiano subito danni certi a sole finiture in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012.

Per le imprese:

- a) dividendo in maniera proporzionale tra tutte le aziende aventi diritto. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente i contributi concedibili il Soggetto Attuatore potrà eventualmente procedere a una riduzione della percentuale del contributo ammissibile all'interno della stessa con l'obiettivo della copertura massima dei soggetti richiedenti dandone comunicazione ufficiale al Commissario Delegato e ai Comuni.
2. Nell'ambito di ciascuna fascia di priorità di cui al comma 1, hanno precedenza:
- gli interventi sui beni immobili per i quali sia vigente ordinanza di sgombero sindacale alla data di pubblicazione sul B.U.R. Lazio del presente decreto;
 - beni immobili nei quali è più alto il rapporto percentuale tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sgomberate e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio.
3. A parità di condizioni di cui al comma 2, costituiscono motivo di precedenza per la concessione dei contributi nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lett. a), b) d), e) g) del comma 1, le condizioni di seguito elencate, accertate con riguardo alla composizione del nucleo familiare rispettivamente del proprietario o dell'affittuario residente sgomberato:
- a) soggetti inabili;
 - b) anziani con età superiore a 65 anni;
 - c) numero dei componenti del nucleo familiare.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente i contributi concedibili all'interno di una medesima fascia di priorità, il Soggetto Attuatore potrà eventualmente procedere a una riduzione della percentuale del contributo ammissibile all'interno della stessa con l'obiettivo della copertura massima dei soggetti richiedenti dandone comunicazione ufficiale al Commissario Delegato e ai Comuni.

Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'art. 10 e li trasmettono con atto di approvazione di Giunta Municipale al Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto Attuatore, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai Comuni e delle priorità di cui all'art. 10, provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi e alla contestuale assegnazione nei limiti delle disponibilità, dandone comunicazione anche al Commissario Delegato.
3. I Comuni provvedono alla concessione del contributo entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Commissario Delegato.
4. Le modalità di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni e di rendicontazione delle stesse al Soggetto Attuatore saranno stabilite con successivi provvedimenti.

Erogazione dei contributi da parte dei Comuni ai beneficiari

1. Al fine dell'erogazione dei contributi, devono essere soddisfatti tutti gli obblighi previsti dalla normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché gli obblighi in materia prevenzione e sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva.
2. Il Comune eroga il contributo come segue:
 - a) una quota, pari al 30% del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:
 1. titolo abilitativo, qualora necessario, delle opere sui beni immobili per le quali è richiesto il contributo;
 2. comunicazione di inizio dei lavori;
 3. autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/01, qualora prevista;
 4. notifiche preliminari;
 - b) una quota, pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione di fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per un ammontare pari al 30% del contributo concesso;
 - c) il saldo, pari all'importo concesso in via definitiva, detratte le quote erogate, previa presentazione della seguente documentazione:
 1. comunicazione di ultimazione dei lavori;
 2. documento unico di regolarità contributiva;
 3. rendiconto finale dei lavori;
 4. fatture quietanzate, in originale, che documentino le spese sostenute almeno per l'ammontare del contributo concesso o dell'importo risultante dalla rendicontazione finale;
 5. certificato di agibilità, qualora previsto.
3. Nel caso di delocalizzazione mediante acquisto di una nuova unità immobiliare l'erogazione del contributo avverrà come segue:
 - a) il 20% all'atto di presentazione dell'eventuale stipula di contratto preliminare;
 - b) il saldo previa presentazione di copia conforme all'originale del rogito notarile di acquisto registrato.

4. L'erogazione del contributo può avvenire, su istanza dei beneficiari, anche in unica soluzione a saldo, previa presentazione della documentazione prevista, qualora gli interventi siano già stati effettuati, secondo le disposizioni sopra indicate.
5. Le erogazioni avvengono entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e successivamente all'accredito delle risorse da parte del Commissario Delegato.
6. Il Comune verifica che i lavori eseguiti siano conformi alle normative di legge e al proprio regolamento edilizio.

Attività di controllo

1. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli, secondo modalità stabilite dalla legge, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora a seguito del controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i soggetti beneficiari decadono immediatamente dai benefici conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con l'obbligo di restituire l'eventuale somma erogata aumentata degli interessi legali.
2. Qualora il contributo concesso al singolo beneficiario sia di importo superiore ad euro 20.000,00 i Comuni provvederanno a effettuare controlli preventivi e in corso d'opera tesi ad accertare la rispondenza delle opere in corso di esecuzione rispetto alla documentazione tecnica presentata.

Documentazione per la dimostrazione e la quantificazione del danno ammissibile per i beni mobili

1. Costituisce idonea documentazione comprovante il danno ed il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale dell'11, 12 e 13 Novembre 2012:
 - a. denuncia a pubblica autorità o certificazione, asseverazione da parte di pubblica autorità;
 - b. dichiarazione del proprietario corredata da elementi oggettivi e univoci tali da comprovare la riconducibilità del danno all'evento alluvionale (quali ad esempio documentazione fotografica, documentazione attestante la rimozione del mezzo).
2. Il valore del danno deve essere espresso comprensivo di Iva. Non sono soggette a contributo le ipotesi di:
 - rottamazione per l'estero;
 - permuta con un altro bene mobile registrato.

Determinazione del danno ammissibile e contributo ammissibile e concedibile per beni mobili appartenenti a privati

1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato o per la riparazione di quello danneggiato.
2. Il contributo ammissibile è pari al 75% del danno così come determinato ai sensi dell'art. 14 e, comunque, fino al limite massimo di euro 30.000,00.
3. Il contributo è determinato detraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti una franchigia di euro 2.000,00 e l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative.

Spese ammissibili per le imprese

1. L'intervento agevolato è finalizzato alla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti, in particolare agli interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'alluvione:
 - ripristino delle strutture, riparazione o riacquisto dei macchinari, impianti e attrezzature;
 - riacquisto e ripristino dei beni mobili strumentali registrati intestati all'impresa.
2. Sono ammissibili le spese relative al riacquisto unicamente in presenza di un danno superiore al 70% del valore del bene.
3. Per l'ammissibilità delle spese verranno considerati solo i pagamenti effettuati a far data dal giorno successivo, avvenuti esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevute bancarie, assegni circolari, assegni bancari o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato con il sottostante movimento finanziario attraverso copia dei relativi estratti conto.
4. Il rimborso sarà un contributo in conto capitale in percentuale rispetto al valore dei danni subiti, ma complessivamente non potrà superare euro 200.000,00. Il rimborso sarà erogato nei seguenti limiti massimi:
 - fino al 75% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti sulla spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino fino ad un contributo massimo di euro 200.000,00;
 - fino al 75% del danno medesimo per i beni strumentali registrati, distrutti o danneggiati, e nel limite massimo complessivo di contributo di euro 30.000,00 per beneficiario.

Accertamento del danno per le imprese

1. Costituisce requisito essenziale di ammissibilità la dimostrazione del nesso di causalità fra gli eventi alluvionali in riferimento e i danni subiti nonché la corrispondenza tra i danni descritti e quelli per i quali è richiesto il contributo.
2. Nel caso di danni dichiarati superiori a euro 30.000,00 riferibili alle categorie di beni di cui al comma 1 dell'art. 16, la richiesta di contributo deve essere accompagnata, pena la improcedibilità della domanda, da idonea perizia asseverata, redatta da professionista iscritto all'albo attestante l'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati, l'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali e il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale.
3. Nel caso di danni dichiarati di importo inferiore a euro 30.000,00 le attestazioni di cui al punto 1. sono effettuate attraverso autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
4. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a euro 100,00, a eccezione dei titoli di spesa riferiti a materiali relativi a lavori in economia.
5. Sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) regolate con modalità diverse da quelle previste al comma 3 dell'art. 16 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc.);
 - b) fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;

- c) fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa superiori al 10%;
- d) fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- e) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- f) relative a imposte, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi e oneri accessori, spese trasporto, spese bancarie etc.;
- g) relative a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- h) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria.

Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse per beni mobili

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi, il danno ammissibile e il contributo concedibile e li trasmettono al Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto Attuatore, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai Comuni provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, previa redazione di apposita graduatoria dandone comunicazione anche al Commissario Delegato.
3. Qualora le risorse finanziarie a disposizione del Commissario Delegato risultino non sufficienti a coprire l'ammontare dei contributi concedibili si procederà a una riduzione proporzionale degli importi relativi, il Soggetto Attuatore potrà eventualmente procedere a una riduzione della percentuale del contributo ammissibile all'interno della stessa con l'obiettivo della copertura massima dei soggetti richiedenti dandone comunicazione ufficiale al Commissario Delegato e ai Comuni.
4. Le modalità di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni e di rendicontazione delle stesse al Commissario Delegato saranno stabilite con successivi provvedimenti.
5. Qualora la documentazione della spesa sia inferiore al contributo spettante il Comune provvederà alla rideterminazione dello stesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta e ne dà comunicazione ufficiale al Soggetto Attuatore.
6. Il Commissario Delegato provvede al recupero delle somme erogate e non rendicontate.

Documentazione giustificativa della spesa

1. Costituiscono documenti giustificativi della spesa le fatture intestate ai beneficiari e debitamente quietanzate o documenti equipollenti da cui si evinca la tipologia della spesa e la riconducibilità della stessa al beneficiario.
2. Qualora il bene mobile registrato venga acquistato da un soggetto privato diverso da un operatore commerciale, a giustificazione della spesa potrà essere presentata copia conforme del certificato di proprietà attestante il passaggio di intestazione e il prezzo concordato per la vendita.

Attività di controllo

1. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di accesso al contributo deve essere presentata al Sindaco del Comune competente per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Oltre tale termine il Sindaco non può accettare la domanda per alcun motivo.
2. La domanda può essere presentata:
 - a mezzo raccomandata postale (ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata).
 - a mezzo di presentazione a mano presso l'Ufficio Tecnico del Comune;
 - a mezzo Posta Elettronica Certificata al Comune competente per territorio.

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione al bando pervenute saranno sottoposte a una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l'assenza di cause di esclusione.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio, che si concluderà nei tempi e nei modi ivi previsti.
3. L'istruttoria delle domande ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria formale, definiti gli eventuali contraddittori ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, sarà effettuata da ciascun Comune interessato per territorio.
4. Si dovrà verificare per ogni singola domanda sulla scorta della documentazione presentata:
 - l'ammissibilità delle spese ai sensi del precedente punto 2;
 - la congruità rispetto ai costi esposti e ai danni dichiarati quantificandone l'ammontare complessivo;
 - il nesso di causalità fra gli eventi alluvionali in riferimento e i danni subiti.
5. Al termine di questa fase, definiti gli eventuali contraddittori ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, il Comune competente per territorio redigerà l'elenco delle domande ritenute ammissibili e l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni di esclusione.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata; in tal caso le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione definitiva dal computo complessivo degli importi oggetto della richiesta di ulteriore documentazione.
8. L'attività istruttoria si conclude nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 21.

9. L'atto conclusivo del Comune sarà trasmesso al Soggetto Attuatore che riceverà il provvedimento conclusivo del procedimento e ne darà comunicazione a ciascuno dei richiedenti il contributo.

Erogazione del contributo per beni mobili

1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - un'anticipazione fino al 75% del contributo concesso, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o società finanziarie di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, che sarà svincolata contestualmente all'avvenuta ultimazione dell'investimento previa verifica della documentazione finale di spesa. La richiesta dell'anticipazione può essere effettuata in fase di presentazione della domanda di contributo. In tal caso il beneficiario dovrà produrre la suindicata garanzia fideiussoria, al fine della erogazione dell'anticipo che sarà effettuata contestualmente alla concessione del contributo;
 - saldo del contributo concesso a ultimazione dell'intervento previa presentazione della corrispondente documentazione di spesa e corredata della documentazione necessaria.
2. Qualora alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia già effettuato spese relative all'intervento o lo abbia completato, può richiedere, rispettivamente:
 - un acconto per una quota di contributo corrispondente alla quota di stato di avanzamento della spesa;
 - saldo del contributo concesso, presentando contestualmente alla domanda la corrispondente documentazione di spesa corredata dalla documentazione necessaria.

Controlli

1. Il Soggetto Attuatore effettua controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite con le agevolazioni regionali.
2. Il Soggetto Attuatore effettua verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà risultare attiva e non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - b) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni e in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni materiali e immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni successivi al momento in cui il progetto è stato completato relativamente ai suddetti beni. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso.
2. L'impresa beneficiaria ammessa a contributo dovrà inoltre:
 - a) curare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa, e renderla accessibile alle autorità competenti;

- b) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
3. Il soggetto privato dovrà:
- a) curare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto e renderla accessibile alle autorità competenti;
- b) far rispettare all'impresa che eseguirà i lavori le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino almeno una delle seguenti situazioni:
- a) rinuncia da parte del beneficiario;
- b) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere;
- c) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
- d) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
- e) mancata rendicontazione delle spese;
- f) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 24.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito al Comune competente per territorio.
3. Nei casi di cui al punto b) del comma 1, laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Disposizioni finali

1. Il Commissario Delegato e il Soggetto Attuatore non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi, ritardi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere inviate a mezzo raccomandata al Comune competente per territorio.
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta al Comune di competenza.
4. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.